

OGGETTO	Ordinanza concernente misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici e oggetti pericolosi in occasione del Capodanno 2026 - validità dal 31 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale Comandante

IL SINDACO

Premesso:

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di giochi pirici e petardi;
- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che Regione Lombardia ha evidenziato che i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno rappresentano una fonte molto importante d'inquinanti e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10);
- che lo scoppio degli artifici pirotecnici citati genera fragore che turba la vita cittadina, in special modo quella di anziani e persone con particolari patologie, sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza, sia quando esplosi contemporaneamente per l'assordante frastuono che generano avendo potenzialmente l'effetto di provocare allarme sociale;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento;

ciò premesso:

- atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città di Cremona non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, è sempre stata particolarmente attenta al problema;
- vista la comunicazione del Ministero dell'Interno – Prot. 0046305 del 03/12/2025, con cui si forniscono indicazioni in merito all'attività di prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici;
- vista l'ordinanza cat. A.4/2025/Gab.- nr. 1565 del 10 dicembre 2025 della Questura di Cremona relativa alla vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici in vista delle festività di fine anno;
- visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**

ORDINA

- nei luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi;
- l'utilizzo di tali prodotti è consentito a condizione di non costituire disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici comunali;
- è comunque sempre vietato far esplodere giochi pirici di libera vendita nel raggio di 200 metri dagli ospedali, dalle case di cura, dai ricoveri pubblici di animali (canile, gattile);
- i divieti di cui sopra non si applicano agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.

AVVERTE

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 300.

RICORDA

ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché l'eventuale disagio degli animali determinato dall'uso di giochi pirici, nei luoghi ove sono consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento nonché investimento a causa di incidenti stradali.

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Cremona

Settore proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando di Polizia Locale con sede in piazza Libertà n. 20

Responsabile del procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca Iubini

Autorità a cui è possibile ricorrere. Contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02/07/2021 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

DEMANDA

Agli organi di Polizia competono le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Servizio della Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia dello Stato.

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**